



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 2

**COMMISSIONI RIUNITE**

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

9<sup>a</sup> seduta: mercoledì 4 aprile 2007

Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione SALVI,  
indi del presidente della 1<sup>a</sup> Commissione BIANCO

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(1452) BIANCO ed altri. – Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza**

(Discussione e approvazione)

## PRESIDENTE:

– SALVI . . . . .	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE) . . . . .	9
CASSON (Ulivo) . . . . .	9
* CENTARO (FI) . . . . .	8
DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore per la 2 <sup>a</sup> Commissione . . . . .	5, 10
* D'ONOFRIO (UDC) . . . . .	7, 8
MANTOVANO (AN) . . . . .	7
PALMA (FI) . . . . .	3, 6
* SAPORITO (AN) . . . . .	10
* SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giu- stizia . . . . .	10
* SINISI (Ulivo), relatore per la 1 <sup>a</sup> Commissione	4, 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	12

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione SALVI**

*I lavori hanno inizio alle ore 10,05.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1452) BIANCO ed altri. – Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1452.

Questo disegno di legge, relativo a misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza, di cui è primo firmatario il presidente Bianco, è stato sottoscritto da numerosi colleghi di diversi schieramenti politici in seguito alle circostanze determinatesi nella giornata di ieri.

Ricordo che l'esame in sede deliberante consente una rapida approvazione di un provvedimento che recepisce le esigenze emerse in sede di conversione del decreto-legge n. 8 dell'8 febbraio 2007. Naturalmente è stato possibile trasporre in questo disegno di legge solamente norme nuove e non specifici emendamenti. Questa è la ragione per cui in questo testo non è stato recepito uno dei tre emendamenti che la Commissione giustizia aveva approvato, quello sul concreto pericolo.

Ricordo inoltre che in questo caso la tecnica normativa è quella di introdurre nuove norme e, quindi, istituzionalmente non vi è necessità di attendere l'entrata in vigore del decreto-legge; per emendare quel testo, invece, per ovvie ragioni, è necessario che il decreto sia convertito in legge.

Ricordo infine che, recependo le sollecitazioni del Governo per una rapida conversione del decreto, che scongiurasse il pericolo di una sua decadenza, i relatori hanno ritirato gli emendamenti approvati in Commissione, con l'intesa – condivisa da tutti i Gruppi parlamentari – che in tempi rapidissimi si procedesse all'esame e all'approvazione di un autonomo disegno di legge che recepisca il contenuto degli emendamenti proposti.

A tal fine il Governo ha assicurato il suo impegno affinché anche l'altro ramo del Parlamento approvi con la massima celerità il disegno di legge in titolo.

PALMA (FI). Signor Presidente, a mio avviso il profilo politico è assolutamente prevalente. Pertanto, qualora le Commissioni riunite intendano procedere all'approvazione del disegno di legge senza modifiche, ri-

nuncerei a presentare emendamenti. Il discorso cambierebbe nell'eventualità in cui questo non fosse possibile e si dovesse rinviare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo però che siamo ancora in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Sinisi e Di Lello Finuoli.

SINISI, *relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, ci occupiamo di vicende assai note a queste Commissioni riunite: il provvedimento è diretto ad adeguare alcune disposizioni introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, concernente la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, e con il relativo disegno di legge di conversione. Con questo disegno di legge si introduce il nuovo articolo 583-*quater* del codice penale, che punisce le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico con la reclusione rispettivamente da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.. Il decreto prevedeva che queste ipotesi autonome venissero applicate per i reati commessi nei confronti di coloro che esercitavano questa attività all'interno degli impianti in occasione di manifestazioni sportive; l'intendimento delle Commissioni riunite è quello di generalizzare questo intervento.

Mi permetto solo di riprendere una questione che avevo già posto ieri mattina e che ripropongo alla valutazione delle Commissioni riunite. L'articolo 583 del codice penale in materia di lesioni gravi o gravissime prevede pene configurate, per le lesioni gravi, nella misura da tre a sette anni e, per le lesioni gravissime, da sei a dodici anni. È evidente che, qualora si applicassero queste sanzioni per reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali scatterebbe l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 10) del codice penale, che prevede l'aumento della pena di un terzo. Per effetto di questa disposizione si determinerebbe la seguente circostanza: nell'ipotesi aggravata a carico di pubblico ufficiale in qualsiasi situazione, la pena prevista per le lesioni gravi va da quattro a nove anni e quattro mesi e in caso di lesioni gravissime va da otto a sedici anni.

Come si può notare, signor Presidente, le pene previste nel decreto-legge e in questo disegno di legge sono sostanzialmente analoghe (fatta eccezione per la pena massima in caso di lesioni gravi) alle stesse pene oggi già previste per le lesioni gravi o gravissime nei confronti di pubblici ufficiali in qualsiasi circostanza. È evidente che questo ragionamento investe un profilo di costituzionalità, che affido all'attenzione delle Commissioni: la differenza, infatti, consisterebbe nella distinzione esistente tra ipotesi aggravata e ipotesi autonoma di reato. Sin dall'inizio al Senato abbiamo configurato questa fattispecie come un'ipotesi autonoma di reato, ma è altresì vero che più volte il giudice di legittimità ha precisato che quando gli elementi costitutivi del reato sono i medesimi, tranne un fattore circostanziale, come è il caso dell'articolo 583-*quater*, anche se la fattispe-

cie è costruita autonomamente deve essere considerata come aggravante e quindi soggetta al bilanciamento con le circostanze attenuanti.

Alla luce di queste mie osservazioni rimetto alle Commissioni la valutazione della possibilità di modificare le pene, aumentandole e riportandole alla previsione originaria che avevamo formulato nel testo licenziato dal Senato, cioè a quelle previste dall'articolo 583 del codice penale, aumentate della metà: per le lesioni gravi, la pena base a quattro anni e sei mesi e la pena massima a dieci anni e sei mesi; per le lesioni gravissime, la pena base a nove anni e la pena massima a diciotto anni.

A mio avviso, fermo restando, ovviamente, che rimarrebbe una norma sotto il giudizio della giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alla diversità ontologica e fattuale della previsione normativa, ciò sarebbe più coerente e metterebbe al riparo da ogni censura rispetto ad una ingiustificata previsione di un'ipotesi autonoma di reato, che prevedrebbe pene assolutamente identiche ad un'ipotesi aggravata, che si applicherebbe a tutte le circostanze di lesioni gravi o gravissime nei confronti dei pubblici ufficiali. Spero di essere stato chiaro, signor Presidente, perché era un edificio logico abbastanza complesso da costruire.

Il secondo punto che vorrei sottolineare, signor Presidente, riguarda l'articolo 2 del testo in esame, che concerne la seconda questione che abbiamo trattato, cioè il fatto che alle sicurezze passive richieste dai questori e dai prefetti, in relazione alla messa in sicurezza degli impianti sportivi, debbano provvedere coloro che li gestiscono e che ne hanno il materiale possesso e non già gli enti pubblici proprietari. Rilevo che nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento è previsto che possano svolgere tali attività le società sportive e che in nessun caso le spese debbano essere poste a carico dei suddetti enti. È evidente la contraddizione che genera un'impossibilità di funzionamento della norma: ritornando alla formulazione originariamente approvata dal Senato (cioè che le società che hanno il possesso degli impianti debbono provvedere alla loro messa in sicurezza e che invece nessun onere possa essere posto a carico della finanza pubblica), la previsione rappresenta una misura coerente ed efficace, che dovrebbe sbloccare ogni attività necessaria anche in futuro.

DI LELLO FINUOLI, *relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, come relatore ma anche a nome del mio Gruppo desidero fare una precisazione. Gli impegni assunti con la maggioranza, l'opposizione e il Ministro mi sembra andassero nella direzione di mantenere il testo: se si rimette tutto in discussione, ci infiliamo in un *tunnel* senza uscita; tra l'altro, ci troviamo a ridosso delle festività pasquali e sussiste l'esigenza di non allungare troppo i tempi.

A mio avviso, è indispensabile che le Commissioni riunite si limitino, secondo gli accordi intercorsi ieri tra i relatori, il Governo e i presidenti dei Gruppi, ad approvare quelle norme recate dagli emendamenti al decreto-legge n. 8 approvati dalle Commissioni riunite la scorsa settimana, e che sono stati ritirati in Assemblea per impedire la decadenza del decreto stesso.

Aprire una discussione su queste norme, approvando dunque un testo differente, costituirebbe un'operazione che probabilmente non sarebbe neanche compresa dall'altro ramo del Parlamento e che finirebbe per far fallire l'obiettivo che ci si propone di raggiungere.

PRESIDENTE. Mi sembra che in queste considerazioni vi sia molta saggezza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, avendo ascoltato l'intervento del senatore Sinisi, speculare a quello svolto ieri in Aula, vorrei esprimere le mie perplessità.

In Senato avevamo costruito l'ipotesi delle lesioni gravi e gravissime a pubblico ufficiale raccordandoci alla pena prevista per esse aumentandola della metà. Questo, a mio avviso – ma gradirei che anche i colleghi riflettessero – rappresenta sostanzialmente una circostanza ulteriormente aggravata del reato di lesioni. Ciò significa che, secondo i principi di equivalenza e prevalenza delle circostanze generiche, si ritorna alla pena base prevista per il reato di lesioni semplici.

Nella modifica formulata alla Camera dell'articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 2007, invece, che individua l'articolo 583-*bis* del codice penale (sulle lesioni gravi e gravissime nei confronti di pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) si stabilisce una pena senza nessun ancoraggio a quella precedentemente prevista per il reato base (di cui all'articolo 583 del codice penale), ovvero per quello aggravato (di cui all'articolo 61 dello stesso codice). Mi sembra che sia una costruzione normativa del tutto simile al reato di corruzione in atti giudiziari, rispetto a quello di corruzione semplice. Sotto questo profilo, la giurisprudenza individua il reato di corruzione in atti giudiziari come figura autonoma di reato, per cui non è possibile applicare i principi dell'equivalenza e della prevalenza. Se ciò fosse vero, fermo restando quanto ha sostenuto il collega Sinisi, non potendosi operare in termini di equivalenza, la pena prevista nella formulazione della Camera sarebbe – per quanto attualmente simile, secondo il ragionamento appunto del relatore, per il gioco dell'equivalenza e della prevalenza di circostanze attenuanti – comunque sempre superiore a quella che noi avremmo previsto.

È opportuno che le Commissioni riunite si orientino preventivamente sulla finalità dell'intervento legislativo, con particolare riguardo alla questione se la fattispecie debba essere considerata quale circostanza aggravante, soggetta quindi al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, secondo i principi di equivalenza e di prevalenza, ovvero come reato autonomo. Dal momento che ci muoviamo in una materia come quella del diritto, in cui ognuno la pensa a modo proprio, sarebbe opportuno che i colleghi riflettessero attentamente. Sappiamo quanto valgono i lavori parlamentari, ai fini dell'interpretazione, ma è importante anche capire e chiarire bene quello che vogliamo.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, vorrei esprimere una perplessità ma anche un atto di condivisione rispetto a quanto dichiarato dal senatore Palma un attimo fa.

Nella costruzione operata dal relatore, senatore Sinisi, forse non si tiene in considerazione il fatto che, dal combinato disposto degli articoli 61, n. 10) e 64 del codice penale, la pena non risulta uguale a quella derivante dalla nuova formulazione (cioè da otto a sedici anni). Ricordo un fatto ovvio: come tutti sappiamo, infatti, per effetto dell'articolo 64 del codice penale, per le aggravanti comuni la pena sarebbe aumentata «fino» ad un terzo (il che significa che si parte da quattro anni e un giorno o sei anni e un giorno, per arrivare al massimo – come correttamente ricordava il relatore – di 16 anni). Non vi è, quindi, esatta equivalenza rispetto alla fattispecie autonoma prevista dall'articolo 583-*quater*.

Condivido in pieno quanto sostenuto dal senatore Palma, cioè che dovremmo chiarire a noi stessi l'obiettivo da raggiungere. Se l'obiettivo da raggiungere è stabilire un tetto sanzionatorio tra minimo e massimo adeguato alla gravità del comportamento, bisogna introdurre un'ipotesi autonoma di reato. Se invece l'obiettivo è di inasprire le aggravanti, leggendo la rubrica ed il testo degli articoli 583 e 583-*quater* del codice penale, ci si trova di fronte ad una circostanza di reato sottoposta al regime della prevalenza o dell'equivalenza di qualsiasi altra attenuante. Si potrebbe anche prevedere l'ergastolo, allora, ricadendo però nel minimo di tre mesi e nel massimo di tre anni. Formulata in questo modo, sulla base di ciò che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha sempre sostenuto, si tratta di un'aggravante che rientra nel regime ordinario delle attenuanti, a meno che non si preveda – ma lo si deve chiarire espressamente – che sia particolare ad effetto speciale, che non soggiace al ricadere nel minimo e nel massimo della pena base.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, se partiamo dalla constatazione del motivo per cui siamo qui riuniti questa mattina, non dovremmo avere molti dubbi su come procedere.

Quanto sostenuto dal collega Palma all'inizio del suo intervento e soprattutto dal collega Mantovano in seguito porta a ritenere che dovremmo votare ed approvare il disegno di legge nel testo presentato. Ieri pomeriggio, infatti, si è politicamente – e anche giuridicamente – deciso di approvarlo così com'è, in quanto recepisce gli emendamenti che le Commissioni riunite avevano approvato, dei quali avrebbero gradito l'approvazione anche in Aula, poiché probabilmente sarebbero stati accolti a larghissima maggioranza, ma che sono stati ritirati per evitare il rischio, paventato dal Governo, della possibile mancata conversione del decreto.

A mio avviso, quindi, siamo qui per approvare rapidamente il testo al nostro esame.

PRESIDENTE. A dire la verità anch'io avevo capito così.

D'ONOFRIO (*UDC*). Altrimenti, non capisco perché ci troviamo in una seduta di Commissioni riunite a prolungamento delle precedenti. Da questo punto di vista, ritengo opportuno votare il testo presentato; in seguito, forse tra diversi mesi, se insorgeranno problemi di tipo interpretativo, saranno le due Camere a decidere se farne oggetto di un successivo, più approfondito esame, svincolato dalle urgenze del presente.

Mi preoccupa molto quanto sostenuto dal collega Di Lello Finuoli e concordo con lui: se non procediamo alla semplice approvazione del testo, come possiamo sapere cosa accadrà alla Camera? Poter affermare di aver compiuto un sacrificio con l'approvazione di un testo senza emendamenti ha un senso; ma se agiamo diversamente, la Camera – giustamente – potrebbe non essere d'accordo nel merito.

Per queste ragioni, quindi, sono favorevole a votare il testo così com'è.

PRESIDENTE. Anche perché, finché non vengono depositati emendamenti – e al momento non ne sono stati presentati – non possiamo che mettere ai voti il testo così com'è.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, intervengo affinché rimanga agli atti che, a mio avviso, questo potrebbe essere il secondo schiaffo subito dal Senato nel giro di pochissimo tempo. Nel mio pessimismo politico, frutto anche del pragmatismo e dell'esperienza maturati, temo che la Camera non voterà mai questo disegno di legge; nel modo più assoluto. Se il Governo non è stato in grado di «costringere» l'altro ramo del Parlamento, sull'onda dell'urgenza e del rischio di una mancata conversione di un decreto-legge, ad evitare l'approvazione di molteplici emendamenti in sede di conversione, con conseguenze devastanti, immagino che la sua capacità cogente o di persuasione, sempre nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, in merito a vicende che hanno connotazione tecnica e anche politica, sarà prossima allo zero, in assenza, per di più, di ragioni di urgenza.

### **Presidenza del presidente della 1<sup>a</sup> Commissione BIANCO**

(*Segue* CENTARO). Mi auguro, ovviamente, di avere torto e che il mio pessimismo possa essere smentito; è evidente. Se così fosse, condividerei le considerazioni tecniche dei colleghi Mantovano e Palma. Sarebbe auspicabile, infatti, ipotizzare un reato autonomo; diversamente, correremmo i rischi applicativi e interpretativi evidenziati.

Tuttavia, se si riuscisse a persuadere l'altro ramo del Parlamento, sotto il profilo politico sicuramente sarebbe utile approvare il testo oggi in esame così com'è, senza modifiche ancorché i rilievi mossi siano fondati.

BOCCIA Maria Luisa (*RC-SE*). Signor Presidente, condivido pienamente l'intervento del senatore D'Onofrio e mi pare che, per scongiurare il pessimismo espresso ora dal senatore Centaro e l'ipotesi di rimettere in questione il merito dell'accordo raggiunto nella riunione di ieri, occorra impegnarci come forze politiche e impegnare il Governo nel rapporto con l'altro ramo del Parlamento. Non dobbiamo riaprire la discussione nel merito, ma tradurre in disegno di legge gli emendamenti proposti in Assemblea, fermando il lavoro delle Commissioni su questo punto. Questa mi pare la scelta politica di fondo necessaria, se vogliamo davvero che la posizione di merito che abbiamo costruito sia quella definitiva della legge.

CASSON (*Ulivo*). Signor Presidente, al di là delle considerazioni pessimistiche del senatore Centaro, che peraltro condivido, credo che l'impostazione dell'articolo 583-*quater*, così come ci viene sottoposto, debba essere approvata nella sua formulazione, per due ordini di motivi. In primo luogo – come segnalato – perché su questa formulazione vi è un impegno politico, che credo vada rispettato, assunto ieri e ribadito questa mattina.

In secondo luogo perché, da un punto di vista giuridico, a mio parere si tratta di una fattispecie autonoma di reato (e non di un'aggravante ordinaria), per la quale non si applica l'istituto dell'equivalenza o della prevalenza delle attenuanti generiche. Se anche si volesse considerare un'aggravante, sarebbe comunque un'aggravante ad effetto speciale, per la quale, parimenti, non si applicherebbe l'istituto della prevalenza delle attenuanti. Credo, quindi, che questa impostazione giuridica possa essere approvata così come è indicata.

### **Presidenza del presidente della 2<sup>a</sup> Commissione SALVI**

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, anch'io sono preoccupato: non vorrei che ci allontanassimo troppo dagli impegni assunti, non soltanto in Assemblea, con le dichiarazioni rese da ognuno di noi, ma anche nella riunione con le tre parti in causa (il Governo, i relatori e soprattutto le forze politiche).

Dal momento che alla Camera non sono stati i Gruppi parlamentari a determinare le modifiche, ma sono stati isolati e autorevoli deputati a condurre la battaglia (forse nella disattenzione dei Presidenti dei Gruppi), abbiamo stipulato un accordo. Abbiamo stabilito che ognuno di noi si sarebbe attivato; personalmente ho assicurato l'adesione del mio Gruppo alla Camera. Abbiamo dichiarato che tutti i Gruppi e i partiti politici in Senato avrebbero richiamato l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento. Per questo, poiché conosco la forza dei partiti, dal momento che provengo

dal partito e non dalla società (e quando un partito serio dà un'indicazione abitualmente la fa osservare), non sono pessimista.

Tuttavia, in questa sede non dobbiamo fornire alibi per un allontanamento dall'accordo raggiunto. L'accordo prevedeva l'introduzione delle norme senza modifiche, anche se sarei d'accordo per una formulazione più precisa, come è stato richiesto da alcuni. Ciononostante, sollecito il mantenimento degli accordi; vedremo in seguito chi sbaglia. Io, comunque, non sono pessimista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SINISI, *relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, di recente sono stato citato in una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione per un'interpretazione che avevo dato sul mandato di arresto europeo nel corso del dibattito parlamentare. Devo ammettere che ciò mi ha molto lusingato.

PRESIDENTE. Bisogna vedere cosa hanno detto.

SINISI, *relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione*. Mi hanno citato per confermare il mio orientamento, signor Presidente, e tra l'altro all'epoca ero parlamentare dell'opposizione. Questo mi ha rafforzato nel convincimento che sia importante e tutt'altro che inutile il dibattito parlamentare per chiarire alcune questioni giuridiche.

Reputo che il dibattito parlamentare di questa mattina abbia largamente rafforzato i connotati di ipotesi autonoma di reato dell'articolo 583-*quater* del codice penale, così come configurato nella norma, e ciò sottrae alcune delle preoccupazioni che mi ero permesso di esprimere. Alla luce di questo dibattito parlamentare credo che possiamo proseguire nel nostro lavoro, licenziando tranquillamente il testo nella formulazione che è stata redatta e senza alcun tipo di emendamento.

Dal punto di vista politico reputo fondamentale che si licenzi oggi stesso questo testo, poiché sarebbe utile vedere il prosieguo, sia negli impegni del Governo, sia nelle reazioni da parte della Camera.

DI LELLO FINUOLI, *relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica

PRESIDENTE. Effettivamente il confronto di idee, anche giuridico, è sempre utile.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ringrazio per l'acuta analisi svolta in questo dibattito, che effettivamente ha chiarito molti punti.

Debbo, tuttavia, confermare l'orientamento di ieri del Governo e dei vari Gruppi. L'orientamento del Governo era, appunto, nel senso di presentare immediatamente un disegno di legge, eventualmente da approvare

in sede deliberante dalle Commissioni riunite, sulla base degli emendamenti proposti dalle Commissioni del Senato. D'altra parte, mi pare che tale posizione sia ormai acquisita, anche dopo l'analisi svolta. Dal punto di vista politico, una soluzione immediata nei termini esposti risponde esattamente all'esigenza ieri manifestata dalle varie forze politiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

In attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sull'articolo 2, sospendo la seduta.

*I lavori, sospesi alle ore 10,45, sono ripresi alle ore 14.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che è pervenuto il parere di nulla osta della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*(All'unanimità).*

*I lavori terminano alle ore 14,05.*

ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 1452

d'iniziativa dei senatori Bianco, Brutti Massimo, Bulgarelli, Calderoli, Caruso, Castelli, Centaro, Di Lello Finuoli, D'Onofrio, Formisano, Grassi, Maffioli, Pastore, Rossi Fernando, Rubinato, Salvi, Saporito, Saro, Sinisi, Tibaldi e Villone

**«Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza»**

## Art. 1.

*(Introduzione nel codice penale dell'articolo 583-quater)*

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 583-quater. - *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico)*. – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)*

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





